

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 22 gennaio 1987, n. 19

### **(Conferma T.A.R. Campania - I Sezione, 30 ottobre 1985, n. 537)**

*La sottoscrizione originaria di una lista non può essere riferita a successive modifiche apportate all'elenco dei candidati.*

*La regola del potere di autotutela, in base al quale la Commissione elettorale circondariale può tornare a riunirsi prima che abbiano inizio le successive fasi del procedimento, si applica sia nel caso di comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti sia nel caso di comuni con popolazione superiore.*

*Omissis.*

2. Con il terzo motivo di appello, rubricato nei tre ricorsi come 1-8, viene censurata di ultrapetizione la sentenza appellata per avere ritenuto, al di là della prospettazione delle parti, che la correzione apportata dal ... alle generalità del candidato n. 3 della lista sottoscritta dal ... equivalesse alla sostituzione di una candidatura con un'altra.

Il motivo è palesemente infondato. Il tribunale si è limitato a constatare che, presentata una lista elettorale nelle forme previste dall'art. 1 del d.l. 3 maggio 1976 n. 161 convertito nella l. 14 maggio 1976, n. 240, ossia con sottoscrizione autenticata del rappresentante di partito o gruppo politico, la successiva alterazione della lista stessa, apportata da persona diversa dal sottoscrittore e non sottoscritta, non è valida. Correttamente il tribunale ha ritenuto di corroborare questa asserzione, di per sé ovvia, con la considerazione, altrettanto inconfutabile, che la sostituzione di un candidato con un altro equivale a presentazione di nuova candidatura e richiede quanto meno le stesse formalità richieste per la proposizione della candidatura. Nella specie, è fuori discussione che l'on. ... abbia alterato la lista sottoscritta – con firma autenticata – dall'arch. ..., apponendo il nominativo di ... in luogo di quello di ...; e che la correzione non fu neppure sottoscritta. Doverosamente pertanto la commissione elettorale mandamentale, con il provvedimento 22 aprile 1985 n. 54 tenne valida la candidatura di ... e correttamente il tribunale ha respinto, sotto questo profilo, l'impugnazione del provvedimento suddetto; così come opportunamente il tribunale ha chiarito che non aveva nessuna importanza, a questo riguardo, che la persona che aveva apportato l'illegittima correzione fosse o meno, a sua volta, munita di delega per la presentazione della lista.

3. Con il quarto motivo, rubricato come 2-A, gli appellanti ripropongono la tesi secondo cui la commissione elettorale mandamentale, scaduti i termini di cui all'art. 33, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per decidere sulle liste presentate, non avrebbe il potere di riesaminare i propri atti in sede di autotutela.

Gli stessi appellanti non contestano il principio affermato da questa stessa sezione (24 marzo 1972 n. 218, 13 giugno 1980 n. 581) secondo cui la commissione elettorale mandamentale ha il potere-dovere di procedere alla correzione degli errori nei quali sia incorsa nell'ammissione di lista e candidati, purché il relativo potere venga esercitato entro il limite temporale dell'inizio delle successive fasi del procedimento; ma ritengono che esso debba valere solo nel procedimento elettorale per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti.

Tale limitazione non ha fondamento, come non ne ha pertanto il motivo di appello, in quanto il potere di correzione dei propri atti spetta alla commissione per un principio generale dell'azione amministrativa, che non trova ostacolo nelle particolarità delle procedure stabilite per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti rispetto a quelle stabilite per i comuni minori.

*Omissis.*